

*(I lavori iniziano alle ore 9.40 con l'esame del punto all'o.d.g.
inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 489 presentata dal Consigliere Bertola, inerente a "Criticità della centrale a biomassa Biogen Chivasso S.r.l."

PRESIDENTE

Buongiorno, colleghi. Iniziamo i lavori del sindacato ispettivo proponendo l'esame dell'interrogazione indifferibile e urgente n. 489, presentata dal Consigliere Bertola, avente ad oggetto *"Criticità della centrale a biomassa Biogen Chivasso S.r.l."*.

La parola al Consigliere Bertola per l'illustrazione.

BERTOLA Giorgio

Grazie, Presidente.

Parliamo di un impianto sito nel Comune di Chivasso, zona che ha già un carico ambientale elevatissimo e, oserei direi, insopportabile.

Il 27 novembre 2007 venne autorizzata la SIGIT alla costruzione e all'esercizio di un impianto di combustione a biomassa in cogenerazione, quindi con produzione di energia elettrica e calore, di potenza 36,1 MW, alimentato a olio vegetale, appunto nel Comune di Chivasso. C'è da dire che in quell'occasione il Comune di Chivasso, in sede di Conferenza dei servizi, espresse un parere non favorevole, però - come sappiamo - gli impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 sono definiti di *"pubblica utilità, indifferibili e urgenti"*, per cui, insomma, non basta il diniego del Comune sul cui territorio insiste l'impianto.

Nell'autorizzazione a questo impianto vengono definite le prescrizioni che la SIGIT doveva e deve rispettare, in particolar modo dei parametri sui valori minimi per il limite termico, al netto degli autoconsumi. Cosa vuol dire? Che sostenere un limite termico elevato dell'impianto garantisce un'alta efficienza energetica complessiva, ma anche, in relazione allo stato della qualità dell'area interessata, rappresenta un indicatore della ricaduta virtuosa sul territorio, così come specificato nella stessa determina dirigenziale.

Questo impianto ha funzionato in regime di avviamento fino al 28 marzo 2013. Durante l'incontro recentemente avvenuto presso la Città metropolitana di Torino con il Comitato Vivi Chivasso, il Comune di Chivasso, l'ARPA Piemonte e il Dipartimento di Torino dell'ARPA, si dichiarava l'intenzione di dare attuazione al rispetto del limite termico attraverso le procedure previste dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per perseguire le violazioni delle prescrizioni stabilite con autorizzazione. Perché? Perché questo limite termico non è stato e non è rispettato.

I commi 3 e 4 dell'articolo 42 del decreto legislativo che ho citato dicono esplicitamente: *"Qualora gli organi preposti al controllo"* - in questo caso la Città metropolitana di Torino - *"riscontrino il mancato rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il loro potere sanzionatorio, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli accertamenti effettuati. Il GSE dispone il rigetto dell'istanza e la decadenza degli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate e trasmette alle autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni"*.

Nei primi mesi del 2015, non contenta di ciò, la Biogen di Chivasso presenta un'istanza per la modifica dell'autorizzazione unica, ex articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per poter utilizzare nell'impianto anche sottoprodotti di origine animale (grassi animali) e altre

biomasse liquide in aggiunta al combustibile vegetale autorizzato.

Durante la Conferenza dei Servizi più recente, del 16 aprile 2015, istruttoria per una modifica dell'autorizzazione, il Comune di Chivasso ha ribadito la contrarietà alla modifica dell'autorizzazione perché la prescrizione sulla produzione di energia termica non era rispettata.

Alla data in cui abbiamo redatto quest'atto ispettivo risultava che la Città metropolitana non avesse ancora accolto l'istanza di modifica del combustibile, ma altresì non aveva nemmeno ottemperato al suo ruolo di controllo, così come previsto dal decreto legislativo n. 28/2011. L'impianto continuerebbe ad essere autorizzato pur non rispettando le prescrizioni della Città metropolitana di Torino, ovviamente usufruendo degli incentivi e dei certificati verdi per la cogenerazione.

Quindi, in relazione a questo, vogliamo chiedere alla Giunta regionale: se era a conoscenza di questa situazione, che noi possiamo definire grave; se e quali interventi aveva in animo di intraprendere.

PRESIDENTE

La parola all'Assessore De Santis per la risposta.

DE SANTIS Giuseppina, Assessore all'energia

Grazie, Presidente.

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 112/1998 - come peraltro il Consigliere sa bene - le funzioni di autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia sono state attribuite dallo Stato alle Province. Con la legge regionale n. 44/2000, la Regione Piemonte ha, a sua volta, dettato le disposizioni normative per l'attuazione del decreto sul territorio piemontese, confermando, all'articolo 53 di tale legge, in capo alle Province le funzioni di autorizzazione degli impianti di produzione elettrica non riservati allo Stato. Ad oggi, pertanto, in Regione Piemonte è l'Ente Provincia a occuparsi dei procedimenti autorizzativi in materia e a garantire il controllo degli atti rilasciati.

Per quanto riguarda il caso in oggetto, si tratta di un impianto di produzione elettrica e calore alimentato a olio vegetale, autorizzato dalla Provincia di Torino nel 2007. Tale impianto è tuttavia entrato in regolare esercizio solo nell'anno 2013, con una potenza elettrica di 17 MW e primaria di circa 36 MW. L'energia elettrica è immessa in rete, mentre il calore alimenta la rete di teleriscaldamento del Consorzio industriale Pi.Chi di Chivasso. All'epoca in cui l'impianto era stato proposto per l'autorizzazione, nell'area era anche in funzione la centrale termoelettrica a ciclo combinato Edipower, da circa 1.200 MW elettrici, e la Provincia di Torino, per limitare la produzione di ossidi di azoto complessivi, impose un limite di livello termico piuttosto elevato, pari al 28% per i primi cinque anni di esercizio e al 40% successivamente.

Secondo le misurazioni condotte nel primo anno di funzionamento, escludendo l'energia utilizzata per l'autoconsumo, il valore del livello termico raggiunto dall'impianto è sensibilmente più basso del limite del 28%, raggiungendo il solo 10,5%. Per tale ragione, la Provincia di Torino ha in corso la redazione di un provvedimento di diffida con destinatario il soggetto gestore dell'impianto, con il quale si richiede il rispetto del livello termico previsto nella determinazione di autorizzazione e la trasmissione, entro 30 giorni dalla diffida, di un documento che evidenzia le misure e gli interventi individuati per ottimizzare la fornitura di calore al Consorzio ed eventuali altre utenze.

Si tiene comunque a segnalare che la situazione attuale dell'area è sensibilmente differente rispetto a quella del 2007, anno in cui la Provincia di Torino autorizzò l'impianto a

biocombustibile. Infatti, la Centrale Edipower, responsabile principale delle emissioni di ossidi di azoto, è ferma e non contribuisce più, pertanto, alle emissioni di inquinanti atmosferici. Inoltre, anche il Consorzio industriale, a fronte di previsioni di sensibile crescita all'atto della presentazione del progetto nel 2007, a causa della crisi economico-finanziaria ha invece ridotto il consumo energetico. La prevista rete di teleriscaldamento nel centro abitato di Chivasso, cui la Centrale si sarebbe potuta collegare, non è stata nel frattempo realizzata, riducendo pertanto le possibilità di cessione del calore. Rimangono comunque ulteriori possibilità di incrementare il calore ceduto dall'impianto, fatto che potrebbe incrementare leggermente il valore del limite termico.

Da ultimo, si segnala come la DGR 6-3315 del 30 gennaio 2012, *"Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse"*. Per quanto riguarda i criteri di base richiesti per l'autorizzazione di impianti alimentati a biomassa liquida in Comuni ricadenti nella Zona di Piano del *"Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria"*, impone come riferimento un valore dell'indice di risparmio di energia primaria superiore al 10% e un valore del limite termico superiore al 15%.

In sostanza, il procedimento autorizzativo è stato rilasciato dalla Provincia di Torino. L'Ente competente secondo la normativa vigente è ormai la Città metropolitana, evidentemente, la quale ha attualmente in corso la predisposizione di una nota di diffida al soggetto gestore dell'impianto.

OMISSIS

*(Alle ore 10.23 il Presidente dichiara esaurita la trattazione
delle interrogazioni a risposta immediata)*

(La seduta ha inizio alle ore 10.25)